



**Comune di Bernalda**  
Provincia di Matera

**Ordinanza**

**N. 100 del 17-10-2020**

**OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI EFFETTUATA IN APPOSITI LOCALI AD ESSA ADIBITI IN MODO ESCLUSIVO.**

**IL VICE SINDACO**

**PREMESSO**

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si dichiarava lo <<stato emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili>> sino al 31 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020;

**VISTO**

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO**

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74;

**CONSIDERATO**

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO,**

inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale e comunale rendono necessarie misure volte a garantire sicurezza e salute pubblica;

**VISTE**

le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9;

**VISTA**

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 (GU n.248 del 7-10-2020) che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il Decreto Legge n. 125/2020 che, in considerazione della persistente diffusione del virus sul territorio italiano, proroga alcune delle misure emergenziali contenute in diversi provvedimenti straordinari;

## **VISTO**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e relativi allegati le cui disposizioni del suddetto decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

## **VISTA**

l'Ordinanza n.38 del 14 ottobre 2020 del Presidente della Regione Basilicata che recepisce le disposizioni del citato DPCM del 13 ottobre 2020;

## **CONSIDERATO CHE:**

- il predetto D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, all'art. 1, co. 6, lettera dd), dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgano a condizione che sia assicurata, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- alla successiva lettera ee) lo stesso co. 6, consente la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 in quanto prevede espressamente che: *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

## **RILEVATO CHE:**

- presso i locali appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è possibile che si verifichi un assembramento di avventori, poiché tali locali, sia per la modalità di vendita, sia per le loro caratteristiche strutturali, non sono costantemente presidiati; situazioni peraltro segnalate e circostanziate in una precedente nota del 10 settembre u.s. indirizzata a questo Ente Prot. n. 16158 dell'11.09.2020 ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio da numerosi cittadini;

- le disposte restrizioni sulle attività dei servizi di ristorazione in assenza di consumo al tavolo dopo le ore 21.00 possono determinare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso tali attività commerciali, pertanto a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si ravvisa l'opportunità di una sospensione dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino seguente;

## **RITENUTA**

la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19;

## **VISTO**

il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato**

## **ORDINA**

**DI SOSPENDERE**, dal 17 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020 compreso (*data di efficacia del DPCM del 13 ottobre 2020*), lo svolgimento dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del mattino seguente;

## **AVVERTE**

Così come prescrive l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132): *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3"*;

## DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza,

## DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio on line fino al 13 Novembre 2020 e sul sito Istituzionale del Comune;

## INFORMA

Che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

## DISPONE

Che la presente ordinanza **sia trasmessa mediante P.E.C. alla:**

- Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);
- Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)
- Commissariato Polizia di Pisticci (PEC:: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it)
- Stazione Carabinieri di Bernalda (PEC : tmt26777@pec.carabinieri.it )
- Stazione Carabinieri di Metaponto (PEC :tmt26639@pec.carabinieri.it )
- Brigata Guardia di Finanza di Metaponto (PEC, mt1130000p@pec.gdf.it )
- Comando Polizia Locale di Bernalda (PEC: [polizialebernalda@pec.wmail.it](mailto:polizialebernalda@pec.wmail.it))
- La ditta Speedyclean di Bernalda (PEC: speedycleanservice@pec.it)
- Al Responsabile SUAP del Comune di Bernalda per quanto di competenza e per le opportune comunicazioni alle Ditte interessate;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune di Bernalda per 30 giorni e resa pubblica anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune..

**IL VICE SINDACO**  
AVV. ELIANA ACITO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*